

Statuto del Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE)

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 1 capoverso 3 della legge del 30 settembre 2016¹ sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS) e l'articolo 7 della Convenzione del 16 dicembre 2016 tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS),

e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

visti l'articolo 20 dello statuto della CDPE del 3 marzo 2005 e l'articolo 7 della Convenzione del 16 dicembre 2016 tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS),

emanano il seguente statuto:

Art. 1 Nome e sede

¹ La Confederazione, rappresentata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), e i Cantoni, rappresentati dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) (di seguito: gli enti responsabili), gestiscono congiuntamente il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (di seguito: CSRE).

² Il CSRE ha sede ad Aarau.

Art. 2 Compiti

¹ Il CSRE promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione tra la ricerca, la pratica e l'amministrazione nel settore della formazione e con gli organismi della politica della ricerca.

² Svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. registra gli studi e le analisi in fase di preparazione o svolgimento presso i centri di ricerca cantonali, regionali o nazionali nel campo delle scienze della formazione;
- b. facilita i contatti tra i centri di pianificazione regionali e cantonali nonché con le istituzioni straniere e internazionali che operano nel campo della ricerca e della pianificazione in materia di formazione;
- c. elabora un elenco dei principali temi di ricerca della politica formativa cantonale e federale;
- d. redige periodicamente un rapporto nell'ambito del monitoraggio del sistema educativo curato dalla Confederazione e dai Cantoni;
- e. fornisce consulenza e supporto tecnico agli organi preposti alla collaborazione in ambito formativo tra Confederazione e Cantoni, in particolare nell'ambito del monitoraggio del sistema educativo.

³ Il CSRE può accettare ulteriori mandati degli enti responsabili o di terzi purché siano compatibili con la sua funzione.

Art. 3 Vigilanza e gestione

¹ Il CSRE è sottoposto alla vigilanza comune del DEFR e della CDPE. Conformemente all'articolo 4 CColl-SFS, la gestione è delegata alla Direzione dei processi di collaborazione in materia di formazione (di seguito: Direzione dei processi).

² La Direzione dei processi gestisce il CSRE nell'ambito di una convenzione sulle prestazioni.

Art. 4 Direttore del CSRE

- ¹ Su proposta della Direzione dei processi, il capo del DEFR e il Comitato della CDPE nominano il direttore.
- ² Al direttore spettano i seguenti compiti:
 - a. dirigere il CSRE e assumersi l'intera responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dello statuto e della convenzione sulle prestazioni;
 - b. assumere e gestire il personale;
 - c. preparare il piano finanziario, il preventivo, il conto annuale, il programma d'attività e il rapporto d'attività da sottoporre alla Direzione dei processi;
 - d. dirigere il Comitato scientifico.
- ³ L'assunzione e la gestione del personale del CSRE sono disciplinate dal diritto del personale della Confederazione.

Art. 5 Comitato scientifico

- ¹ A scopo di consulenza e garanzia della qualità la Direzione dei processi può istituire un Comitato scientifico.
- ² Prima di convocare il Comitato la Direzione dei processi ne definisce i compiti, la composizione e la procedura di nomina in un apposito regolamento.

Art. 6 Finanziamento

- ¹ Conformemente all'articolo 8 capoverso 1 CColl-SFS, i costi per l'adempimento della convenzione sulle prestazioni del CSRE sono sostenuti per metà ciascuna dalla Confederazione e dalla CDPE.
- ² Previa approvazione della Direzione dei processi, il CSRE è autorizzato ad accettare mandati di terzi. I compiti svolti per conto di terzi devono essere finanziati dai committenti.
- ³ L'anno contabile del CSRE coincide con l'anno civile.
- ⁴ Il piano finanziario, il preventivo, il conto annuale, il rapporto d'attività e il programma d'attività del CSRE devono essere approvati dalla Direzione dei processi. Da parte della Confederazione, il preventivo è approvato fatte salve le decisioni annuali relative al preventivo delle Camere federali.
- ⁵ La Direzione dei processi designa l'ufficio di revisione dei conti.

Art. 7 Scioglimento

Se gli enti responsabili del CSRE ne decidono lo scioglimento, l'eventuale patrimonio è suddiviso in parti uguali tra la Confederazione e la CDPE.

Art. 8 Abrogazione dello statuto vigente

Lo statuto del CSRE del 2/4 maggio 1983 e il regolamento della commissione di vigilanza del CSRE del 20 aprile 1983 sono abrogati.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio 2021 dopo la firma da parte di entrambi gli enti responsabili del CSRE.

Berna, 26 novembre 2020
In nome del Consiglio federale

Il capo del Dipartimento federale
dell'economia, della formazione e della ricerca
Guy Parmelin

Berna, 26 novembre 2020
In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali
della pubblica educazione

La presidente
Silvia Steiner

La segretaria generale
Susanne Hardmeier